

■1.03.2021

-----Allegato "A" al rep. 4220/3340-----

-----**STATUTO DI SOCIETA' PER AZIONI**-----

Articolo 1 - Denominazione-----

E' costituita una società denominata: -----

-----"EXTRAFIN S.P.A."-----

Articolo 2 - Oggetto-----

La società ha per oggetto principale lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico e, segnatamente, ai sensi, per gli effetti e nei limiti di cui all'articolo 50 quinquies del D.Lgs. 58/1998:-----

a) l'esercizio professionale del servizio di gestione di portali on line per la raccolta di capitali di rischio e di debito a favore di iniziative imprenditoriali ivi comprese le start-up innovative, ai sensi dell'art. 50-quinquies del D.Lgs. n. 58/1998 e successive modificazioni, nonché le PMI e le PMI innovative, gli organismi di investimento collettivo del risparmio e le società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative ai sensi dell'art. 4 comma 10 del D.Lgs. 24 gennaio 2015 n.3 e successive modifiche, nonché dell'articolo 1, comma 2, lettere e) ed f) del decreto del ministro dell'economia e delle finanze emanato il 30 gennaio 2014 e del comma 5-novies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, comunque previa iscrizione al registro istituito dalla CONSOB con regolamento adottato con delibera 18592 del 26 giugno 2013. Potrà inoltre, qualora maturino presupposti normativi e regolamentari diversi in materia, essere esteso a più campi di applicazione, comunque connessi e inerenti, senza che per ciò si renda necessaria una modifica dell'oggetto sociale. In linea con quanto richiamato all'interno dell'allegato 2 del citato regolamento CONSOB, in materia di gestione di portali per la raccolta di capitali, la società potrà, altresì, offrire servizi di consulenza in favore delle imprese richiedenti la trattazione sul portale, in materia di analisi strategiche e valutazioni finanziarie, di strategia industriale e questioni connesse, vale a dire tutte le attività di consulenza legate e/o strumentali alle operazioni di trattazione in oggetto;-----

b) lo sviluppo, la produzione, l'acquisto, la vendita (anche on-line), la distribuzione, la concessione in licenza e la manutenzione di programmi software e di prodotti informatici, di attrezzature, di prodotti e servizi innovativi di alto valore tecnologico, e la gestione, sviluppo e amministrazione di piattaforme web dedicate al mondo degli affari.-----
La società, in via non prevalente bensì strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, per una migliore gestione dei servizi offerti ai propri utenti, potrà promuovere network interdisciplinari di consulenti esterni e professionisti; potrà offrire la prestazione di consulenza alle imprese in materia di finanza e fiscalità di impresa relativa a:-----

- 1) fusioni, acquisizioni, scissioni, cessioni, conferimenti e valutazione di società, rami di azienda, progetti industriali, economici e finanziari;-----
- 2) consulenza in materia di finanziamento degli investimenti e di sviluppo dell'attività aziendale;-----
- 3) consulenza generale in ambito societario incluse ristrutturazioni, struttura proprietaria e finanziaria ed altre operazioni su azioni ed obbligazioni;-----
- 4) consulenza in materia di strategia d'impresa finalizzata all'implementazione di progetti di riorganizzazione dell'attività industriale, commerciale e produttiva ivi inclusa la costituzione di *joint venture*;-----
- 5) realizzazione di studi di fattibilità e svolgimento di *due diligence* relativi a quotazioni, revoca di quotazioni e aumenti di capitale;-----
- 6) consulenza e assistenza nelle operazioni finanziarie relative al ramo immobiliare, incluse valutazioni immobiliari, studio e predisposizione di progetti finanziari connessi, direttamente e/o indirettamente, al ramo immobiliare;-----
- 7) consulenza relativa ad operazioni di finanza strutturata e derivata;-----
- 8) partecipazione e gestione, in proprio o per conto di terzi, di attività e servizi di consulenza, grafica, pubblicità, comunicazione, marketing, stampa e informazione nonché le attività di cui ai precedenti paragrafi nell'ambito della comunicazione web.-----

La società potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie al solo fine di realizzare l'oggetto sociale, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute necessarie e opportune al conseguimento del fine sociale; potrà, altresì, assumere direttamente o indirettamente partecipazioni ed interessenze in società aventi oggetto sociale analogo o affine al proprio, da realizzarsi allo scopo di conseguire l'oggetto sociale.-----

La Società potrà inoltre, sempre per il conseguimento del proprio oggetto sociale, prestare garanzie reali, avalli o fidejussioni a favore dei soci e/o di Società controllate, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico.-----

Articolo 3 - Sede-----

La società ha sede in Udine (UD).-----

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei componenti dell'Organo di Controllo, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese.-----

Articolo 4 - Durata-----

La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) ed è prorogabile con deliberazione dell'assemblea dei soci.-----

CAPITALE-----

Articolo 5 - Capitale sociale-----

Il capitale sociale è di Euro 1.000.000 (unmilione) diviso in

numero 20.000 (ventimila) azioni al portatore da Euro 50 (cinquanta) cadauna.-----

ARTICOLO 6° - Aumento del capitale-----

Il capitale della Società può essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli azionisti, la quale può anche attribuire tale facoltà all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione ai sensi e nei termini dell'articolo 2443 del codice civile.-----

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e crediti ai sensi dell'articolo 2342 comma terzo del codice civile.-----

Gli azionisti possono sopperire all'eventuale fabbisogno finanziario della società erogando somme di denaro anche improduttive di interessi, sia a titolo di finanziamenti sia a titolo di versamenti a fondo perduto.-----

La società potrà inoltre ricevere finanziamenti con obbligo di rimborso dai propri azionisti nei limiti e sotto l'osservanza delle vigenti normative di legge e regolamentari.-----

Ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale, con le maggioranze ed alle condizioni ivi previste.-----

In caso di mancato pagamento delle quote da parte del socio (art. 2344 del codice civile), gli amministratori, prima di procedere direttamente alla vendita delle azioni, devono previamente offrirle agli altri soci, ai sensi del predetto articolo 2344 del Codice Civile.-----

ARTICOLO 7° - Azioni-----

Le azioni sono indivisibili nei confronti della società; pertanto nel caso di comproprietà di una o più azioni i diritti derivanti dalle azioni dovranno essere esercitati dai comproprietari a mezzo di un rappresentante comune.-----

Il possesso delle azioni comporta elezione di domicilio presso la sede della società per tutti i rapporti sociali.-----

Le azioni sono al portatore.-----

L'assemblea straordinaria può stabilire, con propria deliberazione, che la partecipazione sociale sia rappresentata da titoli azionari dematerializzati.-----

Con la medesima deliberazione l'assemblea determina il regime applicabile, nel rispetto delle disposizioni inderogabili di legge.-----

L'assemblea straordinaria può, in alternativa a quanto previsto nei commi precedenti, escludere l'emissione dei titoli azionari. Si applicano in tale caso le disposizioni di legge.-

ARTICOLO 8° - Obbligazioni

La Società può emettere obbligazioni al portatore e/o nominative sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

ASSEMBLEE**ARTICOLO 9° - Assemblee degli azionisti**

L'Assemblea degli azionisti, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni obbligano anche gli assenti e i dissenzienti nei limiti della legge e del presente statuto.

Le Assemblee degli azionisti sono ordinarie o straordinarie a norma di legge.

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta; l'assemblea ordinaria, in seconda convocazione, delibera, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte del capitale rappresentato dai soci partecipanti.

L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale; l'assemblea straordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea, salvo le altre previsioni dell'art. 2369 del codice civile.

Ciascuna azione dà diritto ad un voto e attribuisce il diritto ad una quota proporzionale degli utili e del patrimonio sociale.

Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computabili ai fini del quorum costitutivo, ma non di quello deliberativo; analoga previsione vale per la partecipazione all'assemblea del socio che si dichiara in conflitto di interessi con la deliberazione.

L'Assemblea Ordinaria per l'esame ed approvazione del bilancio annuale e per le relative deliberazioni deve essere convocata:

- entro 120 giorni dalla data di chiusura di ciascun esercizio sociale;
- oppure entro 180 giorni, quando particolari esigenze lo richiedano.

L'Assemblea Ordinaria è altresì convocata ogni qualvolta l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

L'Assemblea Straordinaria è convocata ogniqualevolta l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione ne riconosca la necessità e nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 10° - Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia o nel territorio di un altro Stato

membro della Unione Europea.-----

L'Assemblea può essere convocata in qualsiasi momento su richiesta dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione, o del Vice Presidente o di uno dei Vice Presidenti, o dell'Amministratore Delegato o di uno degli Amministratori Delegati per deliberare sull'Ordine del Giorno presentato da chi ha richiesto la convocazione dell'Assemblea. L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'elenco delle materie da trattare, da pubblicarsi, almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, sulla Gazzetta Ufficiale ovvero, alternativamente, sull'edizione nazionale di uno dei seguenti quotidiani: Il Messaggero, La Stampa, Il Corriera della Sera, Il Sole 24 Ore, Libero e La Repubblica.-----

Nello stesso avviso può essere indicato altro giorno per l'eventuale seconda convocazione. Qualora il numero degli azionisti non sia superiore a 5 (cinque) e la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, in deroga al regime previsto dal comma precedente, la convocazione può avvenire mediante avviso comunicato a tutti i soci, amministratori e sindaci mediante lettera raccomandata r.r. PEC o fax che dovrà essere ricevuta dai soggetti aventi diritto e sopra indicati, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea.-----

Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea degli azionisti si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo.-----

In caso di richiesta di convocazione da parte di soci, si applica quanto previsto dall'art. 2367 del codice civile. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta o sulla base di progetti degli amministratori.-----

ARTICOLO 11° - Intervento e rappresentanza nell'Assemblea-----

Gli azionisti, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, devono esibire i propri titoli, depositandoli presso la sede della società o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione, al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in Assemblea; le azioni non possono essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.-----

Ogni azionista può farsi rappresentare in Assemblea nei modi di legge.-----

I membri degli organi amministrativi o di controllo o i dipendenti della Società non possono rappresentare i soci nell'assemblea.-----

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione dell'Assemblea, l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.-----

E' consentito che la riunione dell'Assemblea si svolga in video-conferenza o in audio-conferenza.-----
 Dovranno in particolare essere rispettati i seguenti presupposti, dei quali dovrà essere dato atto nel relativo verbale:---
 - sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;-----
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di seguire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;----
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;-----
 - vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.-----

Nei casi di dematerializzazione delle azioni, prevista dall'art. 7 del presente statuto, ciascun azionista, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, deve inviare presso la sede della società copia dell'estratto conto del proprio Dossier Titoli dal quale risulti il numero delle azioni dallo stesso possedute, ovvero la certificazione rilasciata da parte dell'intermediario all'azionista, su tempestiva richiesta di quest'ultimo, attestante la sua legittimazione a partecipare ed a votare in Assemblea.-----

ARTICOLO 12° - Presidente dell'Assemblea-----

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente o da uno dei Vice Presidenti o, in loro assenza, dall'Amministratore Delegato o da uno degli Amministratori Delegati o, in loro assenza, dalla persona designata dall'Assemblea stessa.--
 Nel caso in cui l'Assemblea si svolga in video-conferenza o audio-conferenza, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dall'Assemblea stessa.-----

Il Presidente dell'Assemblea designa un Segretario anche non azionista e, ove lo ritenga opportuno, due scrutatori.-----
 Delle deliberazioni dell'Assemblea viene fatto constare da verbale che viene sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.-----

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.-----

-----**AMMINISTRAZIONE**-----

ARTICOLO 13° - Amministratore Unico - Consiglio di Amministrazione-----

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione formato da un numero di componenti variabile da due a cinque, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea. Gli Amministratori durano in carica per un pe-

riodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili e revocabili dall'assemblea in qualunque tempo; in caso di decadenza, vengono sostituiti a norma di legge.-----
 Nel caso che per dimissioni o altre cause venga meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.-----

ARTICOLO 14° - Cariche sociali-----

Ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto, il Consiglio nomina tra i suoi componenti il Presidente e può, altresì, nominare uno o più Vice Presidenti e/o uno o più Amministratori Delegati, fissandone i relativi poteri.-----
 Il Consiglio potrà altresì designare un Segretario, anche fra persone estranee al Consiglio stesso.-----

ARTICOLO 15° - Riunioni del Consiglio-----

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o di chi e fa le veci, sia nella sede sociale che altrove, anche all'estero, purchè nel territorio di uno Stato membro della Unione Europea, tutte le volte che il Presidente o il Vice Presidente o uno dei Vice Presidenti o l'Amministratore Delegato o uno degli Amministratori Delegati lo reputi necessario, o quando ne sia fatta richiesta scritta da un Amministratore o da due Sindaci.-----

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e deve essere trasmesso mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione.-----

Nei casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata a mezzo fax, telegramma o posta elettronica da inviarsi almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione.-----

Le riunioni sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, da un Vice Presidente o da un Amministratore Delegato.-----

In mancanza, la Presidenza è assunta da un altro Amministratore designato dal Consiglio.-----

E' consentito che la riunione del Consiglio di Amministrazione si svolga in video-conferenza o in audio-conferenza salva opposizione, manifestata per iscritto a mezzo fax o telegramma all'atto del ricevimento della convocazione, di anche uno solo dei membri del Consiglio di Amministrazione o dei Sindaci.----

Dovranno in particolare essere rispettati i seguenti presupposti, dei quali dovrà essere dato atto nel relativo verbale:---

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di seguire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;-----

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè, di visionare, ricevere o trasmettere

documenti.-----

ARTICOLO 16° - Deliberazioni del Consiglio-----

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.- Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta. Delle deliberazioni viene fatto constatare in apposito verbale firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.-----

ARTICOLO 17° - Compensi-----

L'Assemblea può stabilire compensi per l'Amministratore Unico o i membri del Consiglio di Amministrazione, così come può stabilire la corresponsione di gettoni di presenza per la loro partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.-----

L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.-----

L'Assemblea può altresì prevedere un accantonamento annuale per costituire un fondo di trattamento di fine mandato per gli Amministratori anche a mezzo di polizza assicurativa.-----

Tali remunerazioni, compensi e gettoni di presenza sono imputabili a spese generali della società.-----

ARTICOLO 18° - Poteri dell'Amministratore Unico ovvero del Consiglio di Amministrazione-----

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.-----

Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano espressamente all'Assemblea.-----

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:-----

- 01) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie, uffici, agenzie e/o dipendenze;-----
- 02) l'indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza della società;-----
- 03) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso dell'azionista;-----
- 04) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;-----
- 05) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;-----
- 06) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, e di scissione nel caso di cui all'art.2506-ter ultimo comma Codice Civile.-----

Nei limiti dei poteri loro conferiti gli Amministratori possono a loro volta conferire procure a terzi.-----

Il Consiglio di Amministrazione, tramite il Presidente o altri

Consiglieri a ciò delegati, riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziarie e patrimoniali, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse.-----
La comunicazione viene effettuata tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale al Collegio Sindacale in occasione delle sue riunioni periodiche.-----

ARTICOLO 19° - Direttori e Procuratori-----

Il Consiglio o il Presidente dello stesso possono nominare e revocare in via esclusiva uno o più Direttori Generali, determinandone i poteri, le attribuzioni ed eventualmente i compensi.-----

Il Consiglio può nominare e revocare Procuratori, mandatari in genere per determinate serie di atti, determinandone i poteri, le attribuzioni ed eventualmente i compensi.-----

ARTICOLO 20° - Rappresentanza sociale-----

La rappresentanza legale della società con l'uso della firma di fronte ai terzi ed in giudizio spetta esclusivamente all'Amministratore Unico ovvero, nella ipotesi in cui sia costituito un Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, i quali potranno:-----

- a) compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo le limitazioni di legge e di statuto;-----
- b) nominare e revocare institori e Procuratori determinandone i poteri;-----
- c) promuovere e sostenere azioni giudiziarie in qualsiasi sede e grado di giurisdizione nominando e revocando all'uopo avvocati.-----

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare uno o più Amministratori Delegati; ciascun Amministratore Delegato, ove nominato, rappresenta la società nell'ambito e nei limiti dei poteri delegatigli dal Consiglio di Amministrazione.-----

La rappresentanza della società può essere conferita nei modi di legge dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione ove nominato, anche agli Amministratori Delegati, ai Direttori Generali ed a uno o più procuratori.-----

Nella deliberazione relativa l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione provvede altresì a determinare i poteri dei singoli.-----

-----COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE-----

ARTICOLO 21° - Collegio Sindacale-----

Il Collegio Sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi e due supplenti, soci o non soci. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea in occasione della nomina del Collegio stesso. Non possono essere nominati sindaci (e, se nominati, decadono dall'ufficio) coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art.2399 del Codice Civile.-----

I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitu-

tivo e successivamente dai soci. Restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I Sindaci sono rieleggibili.-----

I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con delibera dell'Assemblea da assumersi con la maggioranza assoluta del Capitale sociale. La delibera deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.-----

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Sindaci restano in carica fino alla prossima Assemblea, che deve provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del Presidente, la Presidenza è assunta fino alla prossima Assemblea dal Sindaco più anziano.-----

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.-----

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis del Codice Civile, ed inoltre esercita il controllo contabile. In relazione a ciò, il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Legali iscritti nel registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Si applicano inoltre le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 del Codice Civile.-----

Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel Libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti. Le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. I Sindaci devono assistere alle adunanze delle Assemblee dei soci, a quelle del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo.-----

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio. Se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentano un ventesimo del Capitale sociale, il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'Assemblea.-----

Si applica la disposizione dell'art. 2409 del Codice Civile. -

ARTICOLO 22° - Controllo contabile-----

Se la Società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale, integralmente costituito da Revisori Legali iscritti nel Registro

istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.--
Il controllo contabile sulla Società può essere inoltre eser-
citato alternativamente:-----

- Da un Revisore Legale;
- Da una Società di Revisione iscritta nel Registro istituito
presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.-----

L'incarico viene conferito, sentito il Collegio Sindacale,
dall'Assemblea, che determina il compenso spettante al Revisore
Legale o alla Società di Revisione per l'intera durata
dell'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con
scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione
del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.
L'incarico può essere revocato solo per giusta causa
dall'Assemblea dei soci, sentito il parere del Collegio Sinda-
cale. La delibera di revoca deve essere approvata con decreto
del Tribunale, sentito l'interessato.-----

Il Revisore o la Società di Revisione svolgono le funzioni ex
art. 2409 ter del Codice Civile. -----

-----BILANCIO-----

ARTICOLO 23° - Bilancio - Esercizi sociali-----

L'esercizio sociale ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e ter-
mina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.-----

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione pro-
cede alla formazione del Bilancio di esercizio a norma di leg-
ge.-----

ARTICOLO 24° - Ripartizione degli utili-----

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato sono così
ripartiti:-----

a) 5% (cinque per cento) destinato al fondo di riserva legale
fino a quando questo abbia raggiunto il quinto del capitale
sociale;-----

b) gli utili residui, salvo diversa destinazione datane
dall'Assemblea nelle forme di legge, verranno distribuiti come
segue: il 20% (venti per cento) a disposizione degli Ammini-
stratori; la restante parte agli azionisti in proporzione alle
azioni possedute.-----

Se si verifica una perdita di capitale sociale, non può farsi
luogo a ripartizione di utili, fino a quando il capitale non
sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.-----

-----DISPOSIZIONI FINALI-----

ARTICOLO 25° - Recesso-----

Il diritto di recesso spetta all'azionista in tutti i casi e
secondo le modalità previsti dalla legge ed eventualmente dal-
lo statuto.-----

ARTICOLO 26° - Disposizioni finali - Liquidazione-----

La liquidazione della Società ha luogo nei casi e secondo le
norme di legge.-----

L'Assemblea nomina uno o più Liquidatori e ne determina i po-
teri e la retribuzione.-----

ARTICOLO 27° - Controversie-----

Qualsiasi controversia avesse ad insorgere tra i soci e tra di loro e la società in merito all'interpretazione ed all'applicazione del presente statuto, fatta eccezione per quelle in cui è obbligatorio l'intervento del Pubblico Ministero, sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri, nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Udine.-----

Tale Collegio deciderà pro bono et aequo e senza formalità di procedura e il suo giudizio sarà irrevocabile ed inappellabile.-----

ARTICOLO 28° - Rinvio alle norme di legge-----

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge in materia di società per azioni.-----

STATUTO AGGIORNATO ALLA DATA DEL 01.03.2021

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. 445/2000, SI DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO IN FORMATO PDF/A E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETA' "EXTRAFIN SPA"